

Settembre 2022

POSITION PAPER ANIMA SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RIGUARDANTE NORME ARMONIZZATE SULL'ACCESSO EQUO AI DATI E SUL LORO UTILIZZO (NORMATIVA SUI DATI) – DATA ACT

ANIMA Confindustria è l'organizzazione industriale di categoria del sistema Confindustria che rappresenta le aziende della meccanica italiana, un settore che impiega 220.400 addetti e genera un fatturato annuo di 44,5 MLD €, il 57,2% del quale derivante da attività di esportazione.

INTRODUZIONE

Nel quadro relativo al completamento della Strategia sui Dati, la Commissione ha presentato il 23 febbraio scorso una proposta di legge su questo tema. Il **Data Act** condivide con il Data Governance Act la volontà di aumentare il controllo dei soggetti sui propri dati e va ad incidere direttamente sulla condotta delle imprese nella condivisione degli stessi con terzi, prevedendo una serie di obblighi per **facilitare l'accesso equo ai dati** e il loro riutilizzo da parte degli utenti, siano essi imprese, autorità nazionali o consumatori. Inoltre, la proposta legislativa attualmente al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio prevede una serie di esclusioni non solo dagli obblighi ma anche dai benefici che derivano dal nuovo quadro normativo.

Le aziende associate ad ANIMA sono leader a livello europeo e mondiale nel settore dei prodotti connessi (o intelligenti) ed i dati sono diventati per la maggior parte di loro un elemento essenziale nelle loro pratiche commerciali. Al fine di garantire la continuità della produttività e della competitività delle sue aziende e al contempo di elaborare nuovi servizi basati sui dati e sui nuovi business models, il quadro normativo europeo deve essere adattato alla realtà delle imprese, garantendo la loro capacità di innovazione

Con i dati diventati il vero petrolio dell'economia mondiale, **le aziende associate ad ANIMA riconoscono e supportano la necessità di elaborare un quadro orizzontale di condivisione dei dati per favorire un mercato europeo dei dati e raggiungere il duplice obiettivo di transizione digitale e del Green Deal.**

Alla luce della lettura della proposta legislativa, le aziende associate ad ANIMA si propongono di mettere in evidenza eventuali problemi e barriere che potrebbero influenzare in modo negativo la loro competitività.

1. Un approccio equo ed equilibrato per le aziende

La proposta del Data Act definisce una serie di obblighi per i produttori di beni e i fornitori di servizi connessi immessi sul mercato dell'UE. Uno di questi obblighi è quello di fornire prodotti e servizi in modo che i dati generati dal loro uso siano accessibile all'utente (impresa, consumatore o autorità nazionale) in modo facile, sicuro e, ove pertinente e opportuno, diretto. Nella maggior parte dei casi, la messa a disposizione dei dati a favore degli utenti deve avvenire tempestivamente e gratuitamente. Laddove un compenso è previsto dalla legge, la compensazione deve essere *equa, ragionevole e non discriminatoria*.

È inoltre previsto che il titolare dei dati debba, dietro richiesta dell'utente, mettere i dati a disposizione di parti terze, inclusi fornitori di servizi di riparazione e manutenzione.

Le aziende associate ad ANIMA richiedono che il quadro normativo delineato dal legislatore assicuri la massima equità nella partecipazione dei diversi soggetti a questo modello in termini di stimolo dell'economia e che si tenga debitamente conto della necessità per i produttori e fornitori di servizi di adeguarsi a questi nuovi modelli produttivi ed organizzativi che comportano indubbiamente costi significativi per le aziende.

2. Condivisione dei dati in B2B & B2C

L'ambito di intervento del Data Act riguarda la messa a disposizione dei dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato all'utente di tale prodotto o servizi, sia esso un'impresa o un consumatore. La proposta non elabora una differenza notevole nelle relazioni in B2B e in B2C allorché le caratteristiche di condivisione dei dati in questi due contesti sono fondamentalmente diversi ed un approccio comune potrebbe recare danni alle aziende, limitando la loro competitività. In effetti, per le aziende, si tratta di condividere dati industriali, dati generati dalle macchine o da altri prodotti connessi.

Le aziende associate ad ANIMA richiedono che i co-legislatori elaborino un approccio distinto tra B2B & B2C e mantengano un quadro legislativo equilibrato, onde evitare di operare in modo sproporzionato l'industria italiana ed europea. **È altresì importante che la libertà contrattuale in B2B rimanga il modello di base per la condivisione dei propri dati.**

L'obbligo di condividere i propri dati deve concentrarsi su settori nei quali vi sono carenze di mercato¹, previa accurata valutazione d'impatto da parte del legislatore.

3. Definizione del termine 'data'

Nella proposta della Commissione, la definizione del termine *data* va ridefinita e ridimensionata per riflettere la realtà delle aziende e il modo in cui possono condividere, in modo volontario o obbligatorio, i propri dati. Come è noto, i prodotti connessi in rete sono in grado di generare un'estesa varietà di dati di diversa natura e volume, con livelli di trattamento e costi diversi per renderli accessibili agli utenti. Alcuni dati generati dai prodotti sono difficilmente condivisibili sia per motivi tecnici, legali e/o commerciali.

Nel condividere i propri dati *urbi et orbi*, le aziende corrono il rischio di subire *il reverse engineering*, con rischi evidenti sia per i diritti di proprietà intellettuale, divulgazione di segreti commerciali e know-how, creando, da ultimo, condizioni di concorrenza incontrollata ~~ineguale~~ nel mercato interno e potenziali criticità legate alla Cyber Security dei prodotti stessi e delle reti informatiche a cui sono connessi.

Le aziende associate ad ANIMA lavorano ad una definizione del termine data che possa soddisfare tutti i settori industriali ed invitano i co-legislatori a portare una particolare attenzione al termine di *data* onde evitare che le aziende nel condividere i propri dati non condividono allo stesso tempo i propri segreti commerciali e il loro know-how per i quali hanno investito nel corso degli anni.

4. Condivisione dei dati in B2G

La proposta della Commissione prevede delle regole stringenti e vincolanti per assicurare l'accesso delle istituzioni pubbliche ai dati delle imprese qualora tale accesso sia proporzionato e necessario in relazione a circostanze eccezionali, quali ad esempio un'emergenza pubblica o lo svolgimento di un compito di interesse pubblico. È noto che in questi ultimi anni, si sono susseguite delle crisi sanitarie o ambientali che hanno indotto il legislatore a fissare queste regole.

Le aziende associate ad ANIMA chiedono che il quadro di condivisione dei dati da parte delle aziende garantisca adeguate garanzie per i soggetti chiamati a fornire i dati, soprattutto per via del concetto esteso di 'pubblica emergenza'. **L'obbligo di fornire dati per le aziende in modo totalmente gratuito va ridimensionato** tenendo conto non soltanto dei costi investiti per creare questi dati ma anche dei modelli organizzativi di

¹ <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83513>, pp 176-195

queste aziende. Si ritiene inoltre indispensabile a questo fine precisare in modo chiaro e preciso che cosa si intenda **per ‘pubblica emergenza’ o ‘necessità eccezionali’**.

5. Condivisione dei dati con parti terze

Il Data act come presentato dalla Commissione impone di condividere i dati con parti terze sia in B2C che in B2B. Come anticipato, i dati generati dalle aziende sono spesso frutto di anni di investimenti e le conseguenze di tale obbligo in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e protezione del know-how non sono da sottovalutare per garantire che le aziende italiane ed europee possano continuare a partecipare attivamente all'economia digitale e ad innovare in questo settore altamente concorrenziale a livello globale.

Le misure di salvaguardia proposte per la protezione dei segreti commerciali delle aziende risultano essere insufficienti. Oltretutto, con l'obiettivo di tutelare le imprese o i soggetti dotati di minore potere contrattuale, la Commissione ha elaborato delle clausole che limitano la libertà contrattuale delle aziende nel vincolare la libertà di scelta dell'utente (i titolari dei dati dovranno oltretutto dare la prova che non abbiano discriminato un utente a discapito di un altro), con conseguenze dirette sulla loro competitività in un mercato interno alquanto concorrenziale.

Le aziende associate ad ANIMA richiedono che vengono ulteriormente definiti in modo chiaro gli obblighi di condivisione con parti terze e che la libertà contrattuale delle aziende rimanga lo strumento preferito per garantire una libera concorrenza nel mercato unico.

6. Compensazione nella condivisione dei dati

La proposta della Commissione prevede nella maggior parte dei casi l'obbligo per i titolari dei dati di condividere con gli utenti i propri dati in modo diretto e gratuito, senza nessun tipo di compenso. Quest'obbligo si riflette anche nella condivisione dei dati con le autorità nazionali. Soltanto per le parti terze è prevista una compensazione a condizioni FRAND (*fair, reasonable and non discriminatory*). Nella condivisione dei dati con parti terze che risultano essere micro o piccole imprese, la compensazione richiesta non deve eccedere i costi diretti di messa a disposizione dei dati e il titolare dei dati deve, per motivi di trasparenza, condividere con l'utente la base di calcolo del compenso richiesto.

Al fine di consentire alle aziende italiane ed europee di continuare ad investire, ad innovare a favore di un mercato unico dei dati e soprattutto a rimanere competitivi, **la messa a disposizione dei dati deve prevedere adeguate compensazioni calcolate sui costi sostenuti-dai titolari dei dati.**

7. Accesso e trasferimento internazionali di dati non personali

La proposta presentata dalla Commissione impone ai fornitori di servizio di trattamento dei dati di adottare tutte le misure tecniche, giuridiche ed organizzative, ivi compresi accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo ai dati non personali detenuti nell'Unione. Come anticipato nell'introduzione, più della metà del fatturato annuo delle nostre aziende deriva dall'esportazione e l'economia dei dati non personali è per natura globale poiché le nostre aziende devono essere in grado di continuare a operare a livello mondiale e di scegliere liberamente i propri partners commerciali nei paesi terzi.

L'approccio delineato nel Data Act che viene a rispecchiare il GDPR appare eccessivo nell'imporre alle aziende un livello di protezione simile a quello dei diritti fondamentali dell'UE. Le aziende europee devono lottare quotidianamente per valutare l'adeguamento delle leggi non europee ai modelli giuridici europei e per garantire che i loro segreti commerciali vengano protetti nelle relazioni internazionali.

Le aziende associate ad ANIMA chiedono che i co-legislatori chiariscano in che modo questi obblighi possano essere realizzati senza danneggiare oltremodo il business delle aziende in particolare e dell'economia europea dei dati in generale

8. Le iniziative per l'interoperabilità

Le aziende associate ad ANIMA accolgono favorevolmente la proposta della Commissione nel fissare delle regole vincolanti sui fornitori di servizi cloud e di altri servizi di trattamento dei dati volte a consentire un passaggio agevole da un fornitore all'altro e di rimuovere gli ostacoli commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi, mantenendo sempre un "equivalenza funzionale" e il vincolo di compatibilità con gli standard esistenti a livello europeo o mondiale. E' importante che lo sviluppo degli standard rimanga opera dell'industria e le nostre aziende sono pronte a continuare a partecipare a tale sviluppo.

Le nostre aziende richiamano l'attenzione dei co-legislatori sulle sfide tecniche, gli aspetti pratici e soprattutto sui costi connessi a questi vincoli.

9. Attuazione e esecuzione

La proposta di Regolamento prevede un periodo di transizione di 12 mesi prima che tutti gli obblighi derivanti dalla proposta siano applicabili. Tutti gli obblighi derivanti dalla proposta comportano per le aziende un adeguamento dei modelli di produzione e di organizzazione e non ultimo, delle previsioni di costi aggiuntivi per rispondere alle esigenze legali della futura proposta.

Le aziende associate ad ANIMA chiedono pertanto di estendere questo periodo di transizione a 36 mesi prima che la legge venga applicata su tutto il territorio dell'UE.

Conclusione

Come anticipato , le aziende associate ad ANIMA supportano gli obiettivi del Data Act di realizzare un'economia europea dei dati. Tuttavia, le norme delineate sino ad ora nel Data Act sono considerate troppo stringenti per le aziende italiane ed europee, dove gli obblighi superano di gran lunga i diritti, privando in questo modo le aziende della loro libertà contrattuale, strumento base delle loro pratiche commerciali.

Al fine di garantire una continuità della loro competitività e delle loro capacità di innovazione, **le aziende associate ad ANIMA richiedono ai co-legislatori di prendere in considerazione nei loro dibattiti gli argomenti sviluppati in questo documento.**